

Sentenza n. 407/2017 pubbl. il 14/06/2017

RG n. 2860/2014

Repert. n. 729/2017 del 16/06/2017

N. R.G. 2860/2014



TRIBUNALE DI FERMO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2860/2014

tra

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

e

FABIO MILLEVOLTE

OPPONENTE

OPPOSTO

Oggi **14 giugno 2017** ad ore 10.48 innanzi al Giudice dott. Sara Marzialetti sono comparsi:  
Per COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO l'avv. Santoni in sostituzione dell'Avv. M. SPINOZZI, il quale precisa come in atti.

Per FABIO MILLEVOLTE l'avv. F. CIUCALONI il quale si riporta alle conclusioni rassegnate nelle note, peraltro uguali in comparsa di costituzione.  
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* .

Il Giudice

dott. Sara Marzialetti

Comune di S. Vittoria in Matenano

24 GIU 2017

Prot. n. .... 3566  
Cat. .... 1 Cl. .... 4 Fasc. .... 1  
UFF. RAG.





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di FERMO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Marzialetti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **2860/2014** promossa da:

**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO** (C.F. 00330500448), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Spinozzi, in virtu' di procura in calce all'atto di citazione e giusta delibera di G.M. n. 65 del 24.10.2014;

Opponente

contro

**FABIO MILLEVOLTE** (C.F. MLLFBA65M03I315I), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ciucaloni, in virtu' di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Opposto

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 888/2014, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.183,47 per compensi professionali, oltre interessi e spese di procedura, su ricorso dell'Avv. Fabio Millevolte, il Comune di Santa Vittoria in Matenano chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo a fondamento dei motivi di opposizione: 1) la nullità "*(derivata)*" delle prestazioni rese dall'avv. Fabio Millevolte per inesistenza del contratto scritto tra il Comune ed il professionista, ai sensi dell'art. 16 e 17 R.D. n. 2240/1923; 2) l'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09.12.2013 con cui era stato riconosciuto, tra altri, il debito relativo alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto quale debito fuori bilancio, deliberazione suscettibile di disapplicazione da parte dell'a.g.o ex All. E del R.D. n. 2248/1865, in relazione alla "*incompletezza e/o insufficienza e/o inidoneità della scheda n. 11 nonché per difetto di indicazione della copertura finanziaria*" (cfr. pag 4 dell'atto di citazione in opposizione); 3) la diretta responsabilità dell'amministratore o funzionario che aveva consentito la prestazione del professionista ed il difetto di legittimazione passiva del Comune, con eventuale ipotesi di litisconsorzio necessario con l'amministratore o funzionario predetti; 4) la rideterminazione del compenso richiesto in misura dell'*utilitas* ricevuta dall'ente, all'esito della disapplicazione degli atti illegittimi.

Rassegnava le conclusioni in conformità a quanto dedotto.

Costitutosi, l'opposto contestava quanto *ex adverso* dedotto, eccependo in particolare : 1) l'infondatezza dell'eccezione di nullità per inesistenza di contratto scritto, posto che nella specie il Sindaco del Comune di S. Vittoria in Matenano gli aveva conferito specifica procura alle liti, in



conformità alla deliberazione della G.C. n. 47/2011, con cui allo stesso Sindaco era stato demandato di rilasciare le procure di rito relativi ai giudizi per i quali era stato conferito mandato ad esso opposto; 2) l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità della delibera del Consiglio Comunale n. 28/2013, posto che il riconoscimento del debito fuori bilancio era stato effettuato previa valutazione sull'utilità e sul vantaggio che l'ente aveva tratto dall'attività professionale svolta da esso opposto.

L'istruttoria si esauriva in produzione di documenti.

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Quanto alla eccezione di nullità "*(derivata)*" delle prestazioni rese dall'avv. Fabio Millevolte per inesistenza del contratto scritto tra il Comune ed il professionista, basti ricordare sul punto l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "In tema di forma scritta *"ad substantiam"* dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria." (cfr. Cass. ord. n. 2266 del 16/02/2012).

Inoltre nella specie, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2011 è stato conferito incarico all'Avv. Fabio Millevolte "*...con riferimento a tutti i procedimenti ...derivanti dalle violazioni degli artt. 142 e 126 bis C.d.S., sia innanzi il Prefetto che innanzi all'Autorità Giudiziaria competente*", di tal chè detto atto deliberativo appare conforme al principio secondo cui "*Il requisito della forma scritta "ad substantiam" per i contratti della P.A. è soddisfatto nel contratto di patrocinio legale mediante il rilascio al difensore, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti purché in essa sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera*" (Cass. ord. n. 3721 del 24/02/2015).

Va altresì rilevato che l'ente con la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 09/12/2013, ha riconosciuto il debito, relativo alla pretesa creditoria qui azionata dall'Avv. Fabio Millevolte in via monitoria, tra altri, come debito "*fuori bilancio*", debito che, come noto, consiste in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000.

Non giova alla tesi della illegittimità della detta delibera l'asserita "*incompletezza e/o insufficienza e/o inidoneità della scheda n. 11*" (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione), non meglio precisata e argomentata, avendo in ogni caso l'opposto allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.. le schede di analisi dei debiti da riconoscere, che risultano essere state protocollate ed inoltrate al Sindaco del Comune opponente, né tantomeno il parere di non conformità espresso dal Responsabile dell'Area Economia e Finanziaria del Comune sulla detta delibera n. 28/2013, posto che tale parere deve intendersi superato dal successivo parere dello stesso Responsabile, il quale, secondo quanto si evince dalla delibera del Consiglio comunale n. 42/2014 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio 2014" (allegata alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.) ha addirittura ritenuto "*che le fatture relative agli incarichi legali non debbano essere considerate come debiti fuori bilancio*" (cfr. delibera n. 42/20149).

Ogni altro rilievo assorbito, segue il rigetto dell'opposizione.

La domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata ex art. 96 c.p.c. dall'opposto va rigettata posto che "*In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.*" (Cass. 3464 del 09/02/2017) : nella specie, avuto riguardo alla questione del riconoscimento del debito dell'ente fuori bilancio e del suddetto parere di non conformità del funzionario responsabile, non possono ritenersi integrati gli estremi della lite temeraria.



Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dell'opposto dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., con riguardo alle diverse fasi ed allo scaglione sino a € 26.000, e con decurtazione del 50%, come prevista nell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, sulla fase decisionale esauritasi in note conclusionali e discussione orale: pertanto va liquidata all'Avv. Fabrizio Ciucaloni la complessiva somma di € 4.025,00 per compenso, oltre a rimborso forfettario in misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 888/2014, che acquista ex art. 653 c.p.c. efficacia esecutiva;
- 2) Condanna il Comune di Santa Vittoria in Matenano, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere a Fabio Millevolte le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.025,00, oltre a rimborso forfettario in misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Fabrizio Ciucaloni .

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c..

Fermo, 14 giugno 2017

Il Giudice  
*dott. Sara Marzialetti*



## RELAZIONE DI NOTIFICA

(a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. FABRIZIO CIUCALONI - C.F. CCLFRZ55A30A252J, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Fermo, con studio in GROTTAZZOLINA - 63844, VIA UGO LA MALFA n° 5, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di MILLEVOLTE FABIO, codice fiscale MLLFBA65M03I315I, per cui si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c.

### HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato sentenza n 407/2017 tribunale di fermo a:  
COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO, partita iva 00330500448, difeso dall'avv Massimo Spinozzi di Ancona e domiciliato presso avv Paolo Viozzi contrada Campiglione 105 Fermo all'indirizzo PEC comunessvittoria@pec.it estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)  
in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **fabrizio.ciucaloni@ordineavvocatifermopec.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

### DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO - n. 00002860/2014

### ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:  
- 17547583s.pdf (sentenza n 407/2017 Tribunale di Fermo ), conforme ai sensi dell'art.16 bis comma 9 bis D.L.179/2012 e dell'art.16 undecies comma 3 D.L.179/2012 alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dal quale è stato estratto.

Lì, 22/06/2017

Firmato digitalmente da  
Avv. FABRIZIO CIUCALONI



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="posta-certificata">
  - <intestazione>
    <mittente>fabrizio.ciucaloni@ordineavvocatifermopec.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">comunesvittoria@pec.it</destinatari>
    <risposte>fabrizio.ciucaloni@ordineavvocatifermopec.it</risposte>
    <oggetto>Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>InfoCert S.p.A.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0200">
      <giorno>23/06/2017</giorno>
      <ora>19:58:27</ora>
    </data>
    <identificativo>BEA4F083.0151D7D9.D61AED3E.24B581F3.posta-
certificata@legalmail.it</identificativo>
    <msgid><5909C9B10104A550@sendm.cert.legalmail.it></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
  </dati>
</postacert>
```

